

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

Piazza Maggiotti, 1 – C.A.P. 28010 – c.f. 00288390032

tel. 0322 806101 – fax 0322 806438

web: www.comune.cavaglietto.no.it

e-mail comune@comune.cavaglietto.no.it

p.e.c. cavaglietto@pecbox.net

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale
n. 17 del 30.Nov.2012

Modificato con Deliberazione
di Consiglio Comunale
n. 02 del 01.Apr.2015

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle Leggi e dei Regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione e dalle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse in genere dell'agricoltura, delle colture e dei beni silvo pastorali a chiunque appartengano, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio naturale, dell'assetto ambientale e delle aree colturali, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio, viabilità rurale e vicinale.

ARTICOLO 2.

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate agli agenti municipali, agli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 C.P.P., al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, ed alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della vigente legislazione.

ARTICOLO 3.

Al Sindaco spetta inoltre, nei casi di urgenza, la facoltà di emettere ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi degli artt. n.7, 76 e 378 della Legge 20.Mar.1865 n. 2248 nonché della vigente legislazione.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

Capo I – del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.

ARTICOLO 4.

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

ARTICOLO 5.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquisita, per Legge o per aver ottenuto temporaneamente il permesso del proprietario e/o del conduttore, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte e/o cosa dei fondi stessi.

ARTICOLO 6.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla Legge, dalla servitù o dal passaggio temporaneo, non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta od espressamente determinata, né sarà consentito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per pedoni. Inoltre se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, questi non potrà essere lasciato incustodito. Infine è fatto divieto di ingombrare comunque il passaggio.

ARTICOLO 7.

Il proprietario e/o conduttore, in casi speciali, estende per iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui fondi, affinché chi usufruisce dello stesso possa presentarlo a richiesta degli agenti di Polizia; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto.

ARTICOLO 8.

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal Codice Civile e dalle Leggi speciali vigenti in materia.

ARTICOLO 9.

I fondi di proprietà comunale, sono soggetti alle norme contenute negli artt. precedenti relativamente ai fondi privati.

Capo II – gestione dei fondi, delle strade e delle stalle.

ARTICOLO 10.

Gli abbruciamenti delle stoppie, l'accensione di fuochi e qualsiasi altra operazione con uso di fiamma libera, è soggetta alle norme e limitazioni di cui al T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza nonché dalle vigenti disposizioni regionali e statali. In tal senso vengono ribaditi i divieti e le procedure autorizzative di cui alla Legge Regionale 09.Giu.1994 n. 16.

Nelle zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco valgono le disposizioni di cui alla Legge 21.Nov.2000, n. 353. Va comunque rispettato l'art. 7 della Legge Regionale 16/94 e la specifica autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato.

In presenza di particolari condizioni atmosferiche di pericolosità per l'accensione di fuochi, il Sindaco potrà emettere ordinanze di divieto di accensione, sentita la Commissione Agricoltura Comunale e l'Organo Forestale competente per territorio.

In base a quanto disposto dalla Legge 21.Nov.2000, n. 353, nei periodi di maggiore pericolosità stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale, è vietato accendere fuochi.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto e non, a distanza tale da creare pericolo a case, stalle, fienili, pagliai e simili; comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

E' vietato accendere stoppie e/o altro materiale infiammabile lungo i cigli delle strade pubbliche (Comunali, Provinciali, ecc.) per evitare che il fumo prodotto dalla combustione impedisca la visibilità al transito.

E' vietato bruciare materiale non vegetale (compreso quello plastico).

ARTICOLO 11

Non è permesso convogliare nei pozzi d'acqua, sia pubblici che privati, materie putride o sostanze nocive.

ARTICOLO 12

A norma dell'art. 632 del Codice Penale, nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti, lo stesso dicasi dei canali di scolo.

ARTICOLO 13

I fossi di scolo su suolo privato, situati lungo le strade di qualsiasi specie, dovranno essere convenientemente spurgati in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Il materiale che risulta dallo spurgo dei fossi temporaneamente depositato lungo il ciglio delle strade pubbliche costeggiate da detti fossi, deve essere rimosso immediatamente a cura e spese di chi effettua lo spurgo. In caso di inadempimento, il Comune provvederà alla rimozione a spese del contravventore, ferma restando l'erogazione della relativa sanzione disposta dal Sindaco o da chi per esso.

ARTICOLO 14

E' vietato apportare variazioni ai corsi delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie e scavamenti negli alvei dei fiumi, torrenti o scolatoi, fatte salve le concessioni autorizzate.

E' altresì fatto divieto ai confinanti con i corsi d'acqua naturali attivare interventi sui propri suoli che possano determinare ostacolo al libero deflusso delle acque o costituire indebolimento delle sponde naturali o delle arginature artificiali.

ARTICOLO 15

E' vietato sul suolo delle strade comunali, consorziali, vicinali ed interpoderali, effettuare opere e depositi che pregiudichino il libero transito e ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso. I fondi confinanti con le strade comunali, consorziali, vicinali ed interpoderali devono essere arati, senza arrecare danno alle strade, alle ripe ed ai fossi. E' pure vietato condurre a strascico legnami e materiali od il transito di mezzi meccanici che compromettano o danneggino il buono stato delle strade e dei manufatti. In caso di inadempimento, il Comune provvederà alla sistemazione a spese del contravventore, ferma restando l'erogazione della relativa sanzione disposta dal Sindaco o da chi per esso.

ARTICOLO 16

I conduttori e chiunque imbratta con fango, terra e detriti le strade comunali, vicinali, consorziali ed interpoderali, è tenuto a ripulirle ed a rimuovere quanto lasciato dalle macchine agricole.

ARTICOLO 17

I conduttori dei fondi hanno l'obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, di tagliare i rami delle piante che protendano oltre il ciglio della strada e di tagliare le piante che ostacolano la circolazione sulle strade comunali, vicinali, consorziali ed interpoderali ai mezzi agricoli di qualsiasi tipo. Non ottemperando a quanto sopra previsto, il Comune disporrà gli interventi necessari a spese dei trasgressori, ferma restando l'erogazione della relativa sanzione disposta dal Sindaco o da chi per esso. La realizzazione di recinzione di fondi agricoli è disciplinata dalle NTA del PRGC e da Regolamento Edilizio.

ARTICOLO 18.

E' vietato spargere rifiuti, così come definiti dall'art. 184 del decreto legislativo n. 152 del 03.Apr.2006, quali ad esempio reflui domestici, pozzi neri, acque reflue industriali e fanghi di depurazione, sui terreni a meno di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti.

Sono esclusi dal presente divieto i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli (art. 185 comma e), decreto legislativo n. 152 del 03.Apr.2006).

I liquami zootecnici, al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, dovranno permanere nelle vasche per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di auto disinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela delle acque e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in particolare al D.Lgs. 03.Apr.2006 n. 152, al Regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 29.Ott.2007 n. 10/R "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", ed al D.P.G.R. 28.Dic.2007 n. 12/R "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del D.Lgs. 03.Apr.2006, n. 152" nonché alle ss.mm.ii. degli stessi.

L'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici deve avvenire in conformità alle norme della buona pratica agricola di cui al Codice approvato con D.M. 19.Apr.1999.

Lo spargimento dei liquami su suolo agricolo dovrà avvenire nelle quantità previste dalle leggi vigenti in materia.

È consentito il trasporto e lo spargimento dei liquami zootecnici solo dal lunedì al venerdì con sospensione dalle ore 11,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00.

Sui terreni situati ad oltre 300 mt. dalle abitazioni lo spargimento ed il trasporto è consentito senza i limiti orari e temporali di cui al precedente periodo.

ARTICOLO 19.

E' fatto divieto di tenere terreni incolti nel centro abitato di Cavaglietto, ivi inclusi cortili o altre aree di pertinenza abbandonate.

E' fatto divieto, per gli ambiti fuori dal centro abitato o di confine dello stesso, di tenere terreni incolti per una distanza inferiore a Mt. 10 (dieci) dalle aree fabbricate (edifici, recinzioni o altre delimitazioni di proprietà).

Non è da considerare un terreno incolto un fondo trinciato o sfalcato almeno tre volte all'anno.

In caso di aree boscate, non si considera incolto il terreno il cui sottobosco non consente la propagazione di incendi e la presenza di infestanti (rovi, depositi di legna e rami, etc.)

ARTICOLO 20.

Tutte le stalle con più di due capi bovini e/o più di 5 ovini devono essere fornite di idonea concimaia, costruita igienicamente, in conformità con le norme sanitarie vigenti. In centro abitato non sono ammesse nuove stalle. Sono tollerate esclusivamente quelle esistenti fino ad esaurimento dell'attività in corso. In caso di chiusura della attività, per nessun motivo, potrà essere riavviata l'attività di stallaggio.

Chiunque tenga in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia per il deposito del letame ed a conservare la stessa in perfetto stato di funzionamento.

Il trasporto del letame dovrà avvenire nei giorni feriali, da lunedì a sabato in carri idonei in modo da evitare ogni dispersione.

Lo spurgo dei pozzi neri e dei serbatoi di rifiuto dovrà essere effettuato con sistemi idonei ed inodori, con disinfestazione prima e dopo e dal mese di maggio a tutto settembre, non potrà avvenire tra le ore 08.00 (otto) antimeridiane e le ore 22.00 (ventidue) (limitatamente al territorio costituito dal centro abitato).

Il trasporto di liquami destinati ad impianti di trasformazione dei rifiuti, ivi compresi quelli destinati alla produzione dell'energia elettrica, dovrà avvenire preferibilmente lungo strade agricole e comunque dal lunedì al sabato.

Qualora eccezionalmente tali trasporti avvenissero sulle strade interne al centro abitato ogni cautela dovrà essere adottata allo scopo di evitare il disagio acustico e il propagarsi di odori.

Capo III – dell'appropriazione indebita dei prodotti.

ARTICOLO 21.

Con richiamo all'art. 626 del Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, spigolare, rastrellare, raccattare, raccogliere legna, anche secca, sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto.

L'eventuale permesso deve risultare da atto scritto, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti di polizia.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

ARTICOLO 22.

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, gli sciami scappati dagli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi, soltanto quando il proprietario degli sciami, non li abbia inseguiti entro 02 (due) giorni, od abbia cessato durante 02 (due) giorni di inseguirli.

L'apicoltore che dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alle coltura ed alle piante.

ARTICOLO 23.

I frutti caduti dalle piante anche se su terreni confinanti con le strade soggette a pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

I frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicino, appartengono al conduttore del fondo su cui sono caduti.

Gli eventuali danni causati dai frutti caduti con conseguente imbrattamento di spazi o suoli pubblici sono di responsabilità dei proprietari.

ARTICOLO 24.

Gli agenti di polizia municipale e/o gli incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, possono accompagnare al locale Ufficio di Polizia Municipale, per gli accertamenti di competenza, le persone che siano colte in flagranza di reato e/o che trovansi nelle condizioni indicate dagli artt. 707 e 708 del Codice Penale e/o che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollami e altri animali da reddito, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza.

TITOLO III

Capo I – Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.

ARTICOLO 25.

In qualsiasi epoca dell'anno, nessuno può condurre animali, sia propri, sia altrui, a pascolare senza essere autorizzato con permesso scritto del proprietario o del conduttore del fondo. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli Agenti di polizia municipale. Nel solo caso in cui il proprietario o il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto (art. 636 del C. P.).

ARTICOLO 26.

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinata all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle Leggi forestali.

ARTICOLO 27.

Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile ed all'art. 672 del Codice Penale, è vietato lasciare bestie al pascolo sui fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza la necessaria custodia.

ARTICOLO 28.

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ARTICOLO 29.

Coloro che transitano con mandrie e greggi, dovranno rispettare le norme del Codice della Strada.

Capo II – Spostamento degli animali – Pascolo vagante.

ARTICOLO 30.

Il pascolo vagante è disciplinato dalla D.G.R. 12.Nov.2007, n. 18-7388 che prevede che il proprietario, conduttore o detentore delle greggi o mandrie sia dotato del registro di pascolo vagante rilasciato dal Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio. La domanda per il pascolo deve essere inoltrata all'ASL che, trasmette via fax o mail la notizia ai Sindaci dei Comuni interessati. Il nulla osta da parte del Sindaco si considera rilasciato con il trascorrere di 7 giorni dalla comunicazione senza che sia intervenuto un esplicito diniego.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.

Capo I – Del trattamento degli animali.

ARTICOLO 31.

Con riferimento all'art. 727 del Codice Penale, è vietato infierire verso gli animali maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente. Gli animali che si trasportano su veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietata la custodia degli animali in locali o luoghi malsani ed inadatti.

La macellazione dovrà avvenire nei metodi dettati dal D.Lgs. 01.Set.1998 n. 333.

La soppressione di un animale, se richiesta dal proprietario può essere eseguita solo da un Medico Veterinario e deve essere preceduta da anestesia profonda, per evitare ogni trauma e sofferenza (L.R. 34/93 e Regolamento di attuazione).

Chiunque organizzi manifestazioni di qualsiasi tipo che coinvolgono o hanno come protagonisti gli animali, deve essere autorizzato dal Comune.

Il Comune deve richiedere sempre in questi casi il parere preliminare del Servizio Veterinario dell'ASR, assicurando la sorveglianza veterinaria, così da prevenire i rischi sanitari con inconvenienti igienici e le violazioni al benessere animale.

Per questo motivo le domande devono essere inoltrate con sufficiente anticipo (di norma almeno 01 (uno) mese.

ARTICOLO 32.

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciata immediatamente al Sindaco. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 264 del T.U. delle Leggi sanitarie n. 1265 del 27.Lug.1934 e seguenti.

ARTICOLO 33.

E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, quali uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc.. Nel caso che gli stessi ed alcune specie granivore in particolare piccioni, anitre e colombi, si rendessero molesti a qualche coltura, sarà fatta tempestiva domanda all'Ufficio Provinciale competente o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove possibile, senza ucciderli o distruggerli in conformità alle Leggi.

ARTICOLO 34.

Chiunque detiene un animale d'affezione (cane), a qualsiasi titolo, ne è direttamente responsabile e deve:

- 1- somministrare regolarmente idonei alimenti e lasciare acqua a disposizione;
- 2- garantire un ricovero adatto al cane tenuto all'aperto che deve potersi riparare in caso di condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia, gelo, neve, ecc.)
- 3- consentire la possibilità di gioco e movimento. Se il cane è tenuto in uno spazio recintato deve disporre di almeno 08 (otto) metri quadrati e si devono assicurare buone condizioni di pulizia.
Anche se è ammesso l'uso di cani per la guardia, non è permessa la catena, se non è mobile ed agganciata ad una fune di scorrimento lunga almeno 05 (cinque) metri, purché questo non sconfini nell'altrui proprietà privata o pubblica che sia. Ciò vale in particolare in presenza di strade private e/o pubbliche.
- 4- assicurare le cure in caso di malattia e prevenire le stesse con interventi vaccinali (artt. 03 e 04 L.R. 34/93).

Inoltre il proprietario è responsabile dell'identificazione elettronica dell'animale mediante applicazione di microchip, della custodia dell'animale e del controllo della sua riproduzione (L.R. n. 18 del 19.Lug.2004)

Questi obblighi si estendono ovviamente anche alle eventuali cucciolate. Queste ultime sono possibilmente da evitare se non si è sicuri di potervi provvedere.

Presso il domicilio si possono detenere fino ad un massimo di 5 (cinque) cani adulti (D.P.G.R. 4359/93 art. 6). Per un numero superiore bisogna richiedere l'autorizzazione al Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario dell'ASR competente.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE.

Capo I – Macellazioni d'urgenza.

ARTICOLO 35.

Le macellazioni d'urgenza sono regolamentate dalle vigenti leggi sanitarie e veterinarie urgenti.

Capo II – Macellazioni private per uso familiare.

ARTICOLO 36.

I produttori agricoli che intendono destinare al ristretto ed esclusivo uso alimentare familiare parte del bestiame allevato in proprio, devono presentare domanda al Sindaco, il quale, previa approvazione del Servizio Veterinario dell'ASL, concede l'autorizzazione prevista ai sensi del R.D. n. 3298 del 20.Dic.1928, della Legge n. 59 del 09.Feb.1963 e della Legge n. 976 del 26.Lug.1965.

ARTICOLO 37.

Gli animali devono essere macellati in un macello pubblico o privato autorizzato a spese del richiedente. La macellazione a domicilio, nei casi non contemplati dalle precedenti disposizioni in materia di macellazioni d'urgenza, è consentita se il produttore agricolo dispone di un piccolo macello attrezzato ed autorizzato in conformità alle disposizioni sanitarie vigenti in materia (locali privati di macellazione).

ARTICOLO 38.

In deroga alle suddette disposizioni, considerato che la macellazione dei suini ingrassati nella propria azienda per la produzione di insaccati ad esclusivo uso familiare è da tempo una consuetudine e tradizione largamente diffusa in tutte le campagne piemontesi, è consentita la macellazione in azienda di un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare per la produzione di insaccati da destinarsi all'esclusivo autoconsumo. Permane tuttavia l'obbligo di sottoporre gli animali alla visita veterinaria prima e dopo la macellazione con il rispetto delle indicazioni che potranno essere fornite di volta in volta dal veterinario in merito all'igiene di lavorazione delle carni macellate.

Capo III – Macellazioni clandestine.

ARTICOLO 39.

Particolare riguardo va posto nei confronti delle macellazioni eseguite senza alcuna autorizzazione e/o senza aver avvisato il veterinario ufficiale.

Le carni di animali macellati clandestinamente, sprovviste di bollo sanitario, devono essere considerate come carni sospette non atte al consumo e, pertanto, sequestrate e distrutte; si applicano inoltre le sanzioni previste dalle legislazioni vigenti.

ARTICOLO 40.

Il prelevamento di campioni per accertamenti relativi all'idoneità delle carni al consumo alimentare umano, di cui all'articolo precedente, anche nel caso di esito favorevole delle analisi di laboratorio, non è condizione sufficiente per la liberalizzazione commerciale delle stesse che devono essere comunque distrutte. L'esito sfavorevole delle analisi di laboratorio comporta invece la denuncia all'Autorità Giudiziaria poiché si prospetta il reato di attentato alla salute pubblica, perseguibile penalmente.

TITOLO VI

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ANIMALI.

Capo I – Norme relative agli animali da reddito.

ARTICOLO 41.

Il responsabile dell'azienda agricola entro 20 (venti) giorni dall'inizio dell'attività, deve presentare una richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale al Servizio Veterinario competente (art. 2, comma 2, DPR 317/96 così come modificato dal DPR 19.Ott.2000 n. 437 e s.m.i.).

Il responsabile dell'azienda comunica altresì entro 07 (sette) giorni al Servizio Veterinario competente la variazione dei dati aziendali oppure la cessazione dell'attività (art. 2, comma 6, normativa di cui al 1° comma).

Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del Servizio Veterinario competente e la sigla del responsabile del Servizio stesso (art. 3, comma 1, normativa di cui al 1° comma).

I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorità competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati (art. 3, comma 7, normativa di cui al 1° comma).

I registri e le informazioni di cui al presente articolo nonché copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10 normativa di cui al 1° comma, sono conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorità competente che ne fa richiesta per un periodo di 05 (cinque) anni (art. 3, comma 10, normativa di cui al 1° comma).

Il detentore provvede all'apposizione dei marchi di identificazione sugli animali e ne è responsabile (art. 6, comma 1, normativa di cui al 1° comma).

L'apposizione del marchio di identificazione deve avvenire nell'azienda di origine prima della movimentazione e comunque entro:

a) trenta giorni dalla nascita per bovini e bufalini;

b) sessanta giorni dalla nascita per ovini e caprini;

L'identificazione degli animali di tali specie può non essere effettuata qualora, prima del termine fissato, essi siano inviati direttamente ad un impianto di macellazione;

c) sessanta giorni dalla nascita per i suini (art. 6, comma 2, normativa di cui al 1° comma).

Gli animali non possono essere spostati dall'azienda in cui sono tenuti, allevati o commercializzati, se non sono identificati e registrati in conformità alle norme del presente Regolamento (art. 11, normativa di cui al 1° comma).

TITOLO VII

VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI.

Capo I

ARTICOLO 42.

Ai produttori agricoli è consentita la vendita al dettaglio dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura e/o allevamento, previa comunicazione al Comune sede dell'Azienda.

TITOLO VIII USO DEL TERRITORIO

Capo I – Tutela ambientale.

ARTICOLO 43.

Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, anche temporaneamente, sul suolo e nel suolo. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all' art. 255 del D.Lgs. 152 del 03.Apr.2006 , e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque viola i divieti di cui ai precedenti commi è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al 1° comma sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 2, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

ARTICOLO 44.

E' vietato deviare, danneggiare o distruggere sorgenti e scaturigini naturali o modificarne le condizioni naturali.

E' altresì vietato inquinare sorgenti scaturigini con rifiuti di qualsiasi natura o con liquidi inquinanti.

E' istituita un'area di tutela assoluta per sorgenti e scaturigini naturali, all'interno della quale non sono consentiti interventi di qualunque genere; tale area comprende una circonferenza di almeno 10 (dieci) metri di raggio attorno alla testa della sorgente o della scaturigine ed altresì una fascia di 10 (dieci) metri per lato lungo l'asta di deflusso naturale delle acque.

Sono unicamente ammessi interventi volti alla pulizia e al mantenimento della sorgente o della scaturigine naturale.

Capo II – Utilizzo veicoli a motore.

ARTICOLO 45.

Oltre a quanto previsto dal Codice della Strada su tutto il territorio comunale è vietato compiere con qualsiasi tipo di veicolo a motore percorsi fuori dalle strade. E' vietato inoltre esercitare attività agonistiche sulle strade vicinali, interpoderali e comunali, fatte salve specifiche autorizzazioni.

E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, al di fuori delle zone espressamente adibite con parcheggio o comunque autorizzate da competenti autorità in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 157/96.

Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti i mezzi agricoli e chi deve comunque esercitare lavori agricoli, i mezzi impiegati nelle opere idraulico – forestale, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza nonché i veicoli utilizzati per il servizio pubblico.

Capo III – Tutela della flora spontanea.

ARTICOLO 46.

La cortice erbosa, nonché lo strato superficiale dei terreni, non possono essere asportati, trasportati e commercializzati.

Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.

La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

La vegetazione spontanea prodottasi nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta.

Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo, comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, il Comune o la Provincia promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.

Gli interventi di bonifica agraria che prevedono asportazioni di materiale non destinato alla vendita sono soggette a presentazione di S.C.I.A. O altro atto abilitativo vigente.

Qualora dall'intervento di bonifica si ottengono materiali inerti destinati alla commercializzazione si rammenta che dovrà essere prodotta domanda e congrua documentazione ai sensi della L.R. 69/78 (coltivazione di cave e torbiere) e successive modifiche e Legge Regionale n. 44 del 28.Apr.2000.

ARTICOLO 47.

La commercializzazione delle specie tutelate ai sensi della L.R. 32/82, è ammessa nei limiti di cui all'art. 33 della medesima Legge.

Sono vietate, la raccolta, il danneggiamento, la detenzione di parti nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 33 della L.R. 32/82, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla L.R. 32/82.

Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 05 (cinque) esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.

(L'elenco delle specie a protezione assoluta, nonché i limiti di cui al presente articolo, saranno resi noti ed aggiornati a mezzo di manifesti da affiggersi all'albo pretorio e di cartelli posti nelle zone da tutelare).

ARTICOLO 48.

I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

ARTICOLO 49.

La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al Regio Decreto 26.Mag.1932 n. 772 e s.m.i., non incluse nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 15 della Legge Regionale 32/82, è soggetta alle disposizioni della Legge 06.Gen.1931 n. 99, previa autorizzazione del Sindaco e nei quantitativi indicati nel Regio Decreto di cui sopra.

Capo IV – Raccolta dei prodotti del sottobosco.

ARTICOLO 50.

Ai fini del presente regolamento sono considerati prodotti del sottobosco:

- i funghi epigei anche non commestibili;
- i muschi;
- le fragole;
- i lamponi.

ARTICOLO 51.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

- Funghi:
- a)** Per tutte le specie, ad esclusione del successivo punto, occorre essere muniti di autorizzazione valida per tutto il territorio regionale, dimostrabile con attestato di versamento della somma fissata dalla Regione Piemonte. Il limite massimo giornaliero raccogliabile è di Kg. 3,00 indipendentemente dalla tipologia di fungo.
- b)** Per la specie Armillariella mellea (chiodini o famigliola buona), prataioli e per le specie diverse del genere morchella, delle gambe secche, dell'orecchione, del coprino chiomato e della mazza di tamburo, non ci sono limiti di raccolta.

c) Per i successivi prodotti del sottobosco valgono i limiti di seguito precisati:

- Muschi: Kg. 0.300
- Fragole: Kg. 0.500
- Lamponi: Kg. 1.000

Quanto sopra, salvo divieto del proprietario e/o possessore a qualsiasi tipo del fondo, espresso con la recinzione del fondo e/o con l'apposizione di cartelli indicatori.

ARTICOLO 52.

La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo, con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.

E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora di cui all'art. 15 della L.R. 32/82.

E' altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro compromettendo il normale sviluppo.

La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole.

Ad esclusione delle specie vegetali a protezione assoluta di cui al 1° comma dell'art. 15 della L.R. 32/82, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro famigliari.

ARTICOLO 53.

Il Sindaco qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, può autorizzare i residenti per i quali costituisce fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'art. 57, di prodotti del sottobosco, esclusi i tartufi, le rane ed i molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.

Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio.

E' consentita la vendita di specie tutelate, dal presente regolamento, provenienti da colture o allevamenti, nonché giardini ed orti botanici.

Tali prodotti se posti in vendita, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante le varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.

E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate, dal presente regolamento, raccolte con regolare autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Capo V – Tutela di alcune specie di fauna inferiore

ARTICOLO 54.

E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti.

E' altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, salvo le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari di Formica rufa, nonché uova, larve, bozzoli ed adulti di tale specie. Le specie protette del gruppo Formica rufa sono: Formica lugubris, Formica acquilonia, Formica polycтена.

ARTICOLO 55.

E' vietata nel territorio comunale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonché la cattura il trasporto ed il commercio di rospi.

ARTICOLO 56.

Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona.

In deroga al comma precedente il Sindaco può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1° luglio. Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra, devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.

La raccolta è vietata dal tramonto alla levata del sole.

ARTICOLO 57.

E' vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi di acqua dolce (*Astacus astacus* e *Austropotamobius pallipes*).

ARTICOLO 58.

E' vietato l'impiego nella pratica agricola di insetticidi e di altri prodotti dannosi per gli insetti pronubi (api, bombi, ecc.) durante il periodo di fioritura delle piante arboree coltivate fatte salve eventuali disposizioni legislative per la lotta obbligatoria contro i parassiti.

TITOLO IX

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE.

Capo I – Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici e dall'uomo.

ARTICOLO 59.

E' proibito lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune ed ai privati nonché le colture.

ARTICOLO 60.

Con richiamo alla legge forestale di cui al R.D. 30/12/1923 n. 3267 e relativo regolamento R.D. 16/05/1926 n. 1126 ed alle prescrizioni di massima e di polizia forestale nonché all'art. 635 del Codice Penale, gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento, denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune come ad esempio defogliarle, svertarle, scortecciarle, diramarle, ecc.

Capo II – Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante.

ARTICOLO 61.

E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di boschi e di fondi, denunciare all'Autorità comunale che provvederà tempestivamente a darne comunicazione al Settore Fitosanitario della Regione Piemonte la comparsa di insetti nocivi, crittogame o comunque malattie e deperimenti vegetativi che appaiono pericolosi e diffusibili.

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni od altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Chiunque può comunicare la sospetta presenza della flavescenza dorata della vite al Comune.

Come previsto dal Decreto Ministeriale n. 32442 del 31.05.2000 i conduttori di vigneti devono attenersi al piano operativo deliberato annualmente dalla Regione Piemonte con proprio decreto e seguire scrupolosamente le norme previste dal piano stesso.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 32442/2000 gli inadempienti vengono denunciati all'autorità giudiziaria norma dell'art. 500 del Codice Penale che stabilisce:

“Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alla piante o agli animali pericolosa all'economia rurale e forestale, ovvero al Patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da € 103,29 ad € 2065,83"

ARTICOLO 62.

E' fatto obbligo a chi effettua disinfestazione a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta "TERRENO AVVELENATO".

Al fine di evitare la propagazione delle nottue e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente, essere distrutti entro il 1° aprile.

Nel caso di accertata e riconosciuta presenza di "Diabrotica del mais" è obbligatorio attenersi a quanto previsto dal D.M. 21.Ago.2001 e s.m.i.

ARTICOLO 63.

In considerazione della diffusione della pianta infestante "Ambrosia", che prolifera di preferenza in terreni coltivati a cereali, una volta effettuato il raccolto, i terreni agricoli, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dismesse, i cigli stradali, le massicciate, e in genere tutte le aree verdi abbandonate e i campi coltivati con semine quali i girasoli e la soia devono essere interessati da interventi di taglio dell'infestante, che fiorisce tra agosto e settembre, in tempo utile per evitare la diffusione dei pollini.

ARTICOLO 64.

Nei terreni non soggetti a coltura agraria è vietato strappare e scavare radici, rizomi, bulbi e tuberi di piante appartenenti alla flora spontanea. E' consentita la raccolta di fibri spontanei per uso personale, limitatamente al numero indicato per ciascuna specie.

ARTICOLO 65.

E' fatto obbligo a chiunque trasporti o commerci "Alberi di Natale" anche se isolati, di munirsi dello speciale permesso e contrassegno da allegare agli stessi, rilasciato annualmente dal Corpo Forestale dello Stato. Le eventuali infrazioni a quanto sopra disposto, saranno punite ai sensi delle Leggi vigenti e comportano il sequestro della merce.

TITOLO X

NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI FABBRICATI RURALI.

Capo I – Disposizioni generali.

ARTICOLO 66.

Nelle stalle, nei fienili, nei depositi di legna, carbone, paglia e altro materiale infiammabile è rigorosamente vietato fumare.

ARTICOLO 67.

I locali destinati a deposito di carburanti devono essere costruiti rispettando le norme di Legge che regolano la materia. E' comunque fatto obbligo, in ogni caso, di disporre di almeno un estintore adatto per fuochi di liquidi infiammabili (classe B).

ARTICOLO 68.

Per quanto riguarda l'uso e la conservazione di materiale esplosivo o infiammabile da impiegarsi nei lavori agricoli, devono essere osservate le Leggi di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 69.

Chiunque, in caso di incendio, rifiuti senza fondato motivo il proprio aiuto e servizio, al funzionario che dirige l'opera di spegnimento è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

ARTICOLO 70.

Ove occorre costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti e infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. delle Leggi di P.S. 18.Giu.1931 n. 773, del regolamento approvato con R.D. 06.Mag.1940 n. 635 e relative successive modificazioni, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31.Lug.1934 (G.U. 28.Set.1934 n. 228) e 12.Mag.1937 (G.U. 24.Giu.1937 n. 145) contenenti "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali".

TITOLO XI

NORME INERENTI I TAGLI E LE PIANTUMAZIONI DI ALBERI.

Capo I – Ulteriori disposizioni sui tagli di piante – Tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate.

ARTICOLO 71.

Non sono soggetti ad autorizzazione comunale i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scavalatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco. E' permesso in ogni stagione il taglio di piante di ogni specie se morte o invase da parassiti e di cui occorrerebbe provvedere all'abbattimento per misura di tutela a giudizio del Corpo Forestale.

ARTICOLO 72.

E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico e di quelli specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore.

ARTICOLO 73.

Le modalità da seguire per l'effettuazione dei tagli boschivi nelle varie fattispecie in cui è prescritto il rilascio di specifica autorizzazione sono regolate dalla Leggi Regionali.

ARTICOLO 74.

Si ricordano le norme stabilite dal T.U. delle disposizioni di Legge sulle opere idrauliche 25.Lug.1904 n. 523, riguardante il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti:

- a)** sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, sponde e difese, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza

orizzontale non minore di mt. 09 (nove) dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, per i rivi, i canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

- b)** sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale permesso del Servizio Regionale OO.PP., e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza di mt. 100 (cento) dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96 lettera C, della R.D. 25.Lug.1904 n. 523.
- c)** le norme richiamate nel presente articolo ai punti a) e b) devono essere applicate con riguardo ai fossi, ai canali, ai fontanili, non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.

ARTICOLO 75.

E' facoltà del Sindaco, disporre obblighi o abbattimenti per motivi di pubblica salute o incolumità, con oneri e responsabilità a carico del proprietario dei soggetti vegetali interessati.

Nei boschi cedui di ontano, nocciolo, citiso, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è obbligato a rinnovare le ceppaie morte od esauste nella stagione adatta successiva al taglio, mediante piantagione o semina. Dal taglio dovranno essere rispettate almeno il n° di matricine fissato dall'art. 50 del D.G.R. n. 66-884 del 18.Set.2000.

Le utilizzazioni boschive dovranno avvenire in conformità alla L.R. n. 57/79.

ARTICOLO 76.

Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 della L.R. 20/89 in materia di tutela ambientale e agli artt. 15 e 16 della L.R. 57/79 in materia di gestione del patrimonio forestale.

Capo II – Norme inerenti la piantumazione di alberi.

ARTICOLO 77.

Per la messa a dimora di piante ad alto fusto, nel territorio comunale, dovranno essere osservate le seguenti distanze tenendo presente che per albero si considererà la base esterna del tronco al momento della piantagione:

- a)** dai confini delle proprietà private o delle strade – Mt. 10 (dieci);
- b)** dai cigli stradali - Mt. 10 (dieci) – (delle strade pubbliche o private il cui confine non è catastalmente di facile determinazione);
- c)** dai corsi d'acqua Metri 3 (tre).
- d)** nel caso di opere pubbliche con interventi di arredo urbano tali distanze possono essere derogate.

ARTICOLO 78

Per la messa a dimora di piante da frutto che comunque non dovranno superare un'altezza della chioma di metri quattro, nel territorio comunale, dovranno essere osservate le seguenti distanze tenendo presente che per albero si considererà la base esterna del tronco al momento della piantagione:

- a)** Metri 3 dai confini e dai fossi;
- b)** Metri 3 dai cigli stradali.

Le chiome degli alberi, anche nel massimo sviluppo vegetativo, non dovranno sporgere su altra proprietà o su strada.

ARTICOLO 79.

Per la messa a dimora di viti, arbusti e siepi, comunque alti non più di metri 2,5, nel territorio comunale, dovranno essere osservate le seguenti distanze:

- a)** Metri 1 dai confini e dai fossi.
- b)** dai cigli stradali – come da Codice della Strada.

Si precisa che, anche nel massimo sviluppo vegetativo, viti, arbusti e siepi, non dovranno sporgere su altra proprietà o su strada.

ARTICOLO 80.

Secondo le prescrizioni dell'art. 2 del Codice della strada al fine di garantire la sicurezza degli utenti:

- a) lungo le strade del tipo E e F (Codice della strada) (provinciali e comunali asfaltate) la vegetazione esistente deve essere arretrata di metri tre dai confini stradali per un'altezza minima di metri otto;
- b) lungo le strade comunali in terra battuta, vicinali e interpoderali la vegetazione esistente deve essere arretrata di metri uno dai confini stradali per un'altezza minima di metri sei;

Qualora i proprietari dei fondi non provvedano a garantire gli arretramenti sopra indicati potrà provvedere in loro sostituzione il proprietario della strada rivalendosi economicamente delle spese sostenute sui frontisti inadempienti, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 87 di questo regolamento.

ARTICOLO 81.

Gli alberi ed arbusti nati spontaneamente all'interno delle distanze di rispetto, sia di terreni coltivati che abbandonati, dovranno essere tagliati a cura del proprietario su istanza della parte confinante e dell'ente proprietario della strada o del fosso, nel rispetto delle leggi e procedure vigenti al momento del contenzioso.

ARTICOLO 82.

Sono comunque consentite deroghe, relativamente alle distanze dai confini in presenza di accordo scritto, in tal senso, tra le parti confinanti.

ARTICOLO 83.

Il vicino può esigere che vengano tagliati i rami degli alberi che si protendano sul suo fondo e può tagliare le radici e i rami che si addentrano sul suo fondo.

Capo III – Individuazione aree colturali tutelate.

ARTICOLO 84

Si definiscono aree boscate quelle di estensione pari ad almeno 2.000 metri quadrati, ricoperte con vegetazione arborea ed arbustiva avente area d'insidenza delle chiome maggiore del 20% (definizione IFNI Inventario Forestale Nazionale Italiano), compreso quelle distrutte, danneggiate o temporaneamente prive di vegetazione per effetto di calamità naturali o intervento dell'uomo.

Tutte le aree boscate sono sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi del D.lg. 490/29.10.1999 e possono essere trasformate in altra qualità di coltura unicamente previo conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità regionale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 03.Apr.1989 n. 20.

Il bosco può essere sostituito unicamente con colture a forte dominanza paesistica (vite) nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia (PTR). Può essere previsto il reimpianto boschivo.

La sostituzione delle colture a bosco deve comunque essere autorizzata ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/89. Tale prescrizione deve essere estesa anche alle aree incolte intercluse e confinanti.

A tutela delle aree boscate e di rimboschimento non sono ammessi a confine terreni incolti e improduttivi.

E' vietato l'abbattimento degli alberi di alto fusto aventi valore ambientale (D.lgs 490/29.10.1999 e L. 431/85) senza il preventivo nullaosta dell'Ente preposto alla tutela.

Non è richiesta l'autorizzazione per gli interventi di cui all'art. 12 della L.R. 20/89.

Non è richiesta autorizzazione per l'abbattimento di piante coltivate sui terreni già a seminativo a norme dei Regolamenti CE 2080/91 e seguenti.

Capo IV – Ordinanze sindacali.

ARTICOLO 85.

Il rispetto delle distanze è assicurata mediante vigilanza del personale comunale a ciò preposto. Eventuali abusi saranno sanzionati previa ordinanza di taglio di piante (ove possibile) o di reimpianto a distanza regolamentare. Tali operazioni dovranno rispettare le regole agronomiche finalizzate al recupero della pianta e ad un suo efficace utilizzo. L'emissione dell'ordinanza sarà regolata dalla Legge 267/18.Ago.2000 e s.m.i.

TITOLO XII

NORME INERENTI L'ACQUISTO E L'UTILIZZO DEI PRESIDI SANITARI.

ARTICOLO 86.

Il commercio dei presidi sanitari è disciplinato dalle Leggi vigenti in materia. Potranno essere acquistati solo prodotti registrati e/o prodotti presso rivenditori autorizzati.

TITOLO XIII

SANZIONI.

ARTICOLO 87.

Le violazioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o sanzionato da norme speciali, da Leggi o Regolamenti dello Stato e della Regione, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs 267/00 come modificato dall'art. 16 della L.3/16.Gen.2003.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 24.Nov.1981 n. 689.

Per ogni violazione del presente regolamento è ammessa l'oblazione prevista dal citato articolo, nella misura fissa pari alla determinazione del pagamento in misura ridotta ai sensi della L. 689/1981, come disposto dalla Circolare Ministero Interno prot. n. 15900/288/1bis/L.142/11 del 14.Mar.2003.

TITOLO XIV

NORME TRANSITORIE.

ARTICOLO 88.

Il presente Regolamento entrerà in vigore all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione ed abroga tutti i Regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Pag. 2
Art. 2	Pag. 2
Art. 3	Pag. 2

TITOLO II – NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

CAPO I – Del Passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale

Art. 4	Pag. 2
Art. 5	Pag. 2
Art. 6	Pag. 2
Art. 7	Pag. 3
Art. 8	Pag. 3
Art. 9	Pag. 3

CAPO II – Gestione dei fondi, delle strade e delle Stalle

Art. 10	Pag. 3
Art. 11	Pag. 3
Art. 12	Pag. 3
Art. 13	Pag. 3
Art. 14	Pag. 4
Art. 15	Pag. 4
Art. 16	Pag. 4
Art. 17	Pag. 4
Art. 18	Pag. 4
Art. 19	Pag. 5
Art. 20	Pag. 5

CAPO III – Dell'appropriazione indebita dei prodotti

Art. 21	Pag. 5
Art. 22	Pag. 5
Art. 23	Pag. 5
Art. 24	Pag. 6

TITOLO III

CAPO I – Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali

Art. 25	Pag. 6
Art. 26	Pag. 6
Art. 27	Pag. 6
Art. 28	Pag. 6
Art. 29	Pag. 6

CAPO II - Spostamento degli animali – Pascolo vagante

Art. 30	Pag. 6
---------	--------

TITOLO IV
NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

CAPO I – Del trattamento degli animali

Art. 31	Pag. 7
Art. 32	Pag. 7
Art. 33	Pag. 7
Art. 34	Pag. 7

TITOLO V
DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE

CAPO I – Macellazioni d’urgenza

Art. 35	Pag. 8
---------	--------

Capo II – Macellazioni private per uso familiare

Art. 36	Pag. 8
Art. 37	Pag. 8
Art. 38	Pag. 8

Capo III – Macellazioni clandestine

Art. 39	Pag. 8
Art. 40	Pag. 8

TITOLO VI
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ANIMALI

Capo I – Norme relative agli animali da reddito

Art. 41	Pag. 9
---------	--------

TITOLO VII
VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Capo I

Art. 42	Pag. 9
---------	--------

TITOLO VIII
USO DEL TERRITORIO

Capo I – Tutela ambientale

Art. 43	Pag. 10
Art. 44	Pag. 10

Capo II – Utilizzo veicoli a motore

Art. 45	Pag. 10
---------	---------

Capo III Tutela della Flora spontanea

Art. 46	Pag. 10
Art. 47	Pag. 11
Art. 48	Pag. 11
Art. 49	Pag. 11

Capo IV – Raccolta dei Prodotti del sottobosco

Art. 50	Pag. 11
Art. 51	Pag. 11
Art. 52	Pag. 12
Art. 53	Pag. 12

Capo V – Tutela di alcune specie di fauna inferiore

Art. 54	Pag. 12
Art. 55	Pag. 12
Art. 56	Pag. 12
Art. 57	Pag. 13
Art. 58	Pag. 12

TITOLO IX NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE

Capo I – Dei danni recati alle piante dagli animali domestici e dall'uomo

Art. 59	Pag. 13
Art. 60	Pag. 13

Capo II - Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante

Art. 61	Pag. 13
Art. 62	Pag. 14
Art. 63	Pag. 14
Art. 64	Pag. 14
Art. 65	pag. 14

TITOLO X NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI FABBRICATI RURALI

Capo I – Disposizioni generali

Art. 66	Pag. 14
Art. 67	Pag. 14
Art. 68	Pag. 15
Art. 69	Pag. 15
Art. 70	Pag. 15

TITOLO XI
NORME INERENTI I TAGLI E LE PIANTUMAZIONI DI ALBERI

Capo I – Ulteriori disposizioni sui tagli delle piante – Tagli boschivi nei territori non soggetti a vincolo idrogeologico o non istituiti o individuati quali parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate

Art. 71	Pag. 15
Art. 72	Pag. 15
Art. 73	Pag. 15
Art. 74	Pag. 15
Art. 75	Pag. 16
Art. 76	Pag. 16

Capo II - Norme inerenti la piantumazione di alberi

Art. 77	Pag. 16
Art. 78	Pag. 16
Art. 79	Pag. 16
Art. 80	Pag. 17
Art. 81	Pag. 17
Art. 82	Pag. 17

Capo III – Individuazione aree colturali tutelate

Art. 83	Pag. 17
---------	---------

Capo IV – Ordinanze Sindacali

Art. 84	Pag. 17
Art. 85	Pag. 18

TITOLO XII
NORME INERENTI L'ACQUISTO E L'UTILIZZO DEI PRESIDI SANITARI

Art. 86	Pag. 18
---------	---------

TITOLO XII
SANZIONI

Art. 87	Pag. 18
---------	---------

TITOLO XIV
NORME TRANSITORIE

Art. 88	Pag. 18
---------	---------